



COMUNE DI OSSI

Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS)
C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904
Tel. 0793403100 Fax 0793403141

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N° 92 del Reg.	Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI OSSI ALLA DATA DEL 31/12/2020 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. - (TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE)
Data 28-12-2021	

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre con inizio alle ore 18:00, convocato per determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, nel Centro Culturale di via Sardegna, con l'intervento dei Signori:

Lubinu Pasquale	P	Linzas Gian Mario	P
Cau Angelino	P	Giuranna Tatiana	P
Canu Antonino	P	Fancellu Angelo	A
Serra Maria Laura	A	Cassano Laura	A
Campus Maria Franca	P	Manca Alessandra	P
Pilo Marco	P	Mudadu Fabio	A
Cossu Maria Laura	P	Derudas Mauro	P
Muresu Narcisa	P	Cuccuru Angelo	A
Solinas Nicola	A		

PRESENTI	n. 11	ASSENTI	N° 6
-----------------	--------------	----------------	-------------

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, , assume la Presidenza il Dott.ssa MARIA FRANCA CAMPUS, nella sua qualità di Vice - Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Marmillata.

La Vice – Presidente Campus Maria Franca

Prosegue con la seduta consiliare richiamando l'oggetto indicato al posto 04 dell'ordine del giorno.

Prende la parola il **Sindaco Lubinu** spiegando che si tratta di un atto dovuto che verrà inserito nel bilancio consolidato. Aggiunge che le partecipazioni possedute dal Comune di Ossi alla data 31/12/2020 sono la società di Abbanoa e l'Ente di Governo nell'ambito della Sardegna "Egas".

Non ci sono interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 17 aprile 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., ed i risultati ad esso conseguenti;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- o esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- o ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Ossi ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 settembre 2017;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, per cui:

- il recesso dalla STL Nord Ovest Sardegna S. c. a r.l., ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto della medesima Società, comporta che tale società, essendo già stata oggetto di razionalizzazione, non venga compresa nella ricognizione di cui trattasi; come risulta dall'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'unica partecipazione societaria ad oggi detenuta dal Comune di Ossi è nella seguente società:

- Abbanoa s.p.a., a totale partecipazione pubblica con Codice ATECO 36.00.00 "Raccolta, trattamento e fornitura di acqua", Gestore idrico del sistema integrato in Sardegna. Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito

DELIBERA DI CONSIGLIO n.92 del 28-12-2021 COMUNE DI OSSI

della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. La quota del Comune di Ossi è del 0,0481990%

;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipate detenute al 31 dicembre 2020, effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti e denominate "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 del D.L. n. 90/2014";

CONSIDERATO che l'allegato suddetto prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esso si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che non sia necessario alcun aggiornamento, in quanto l'esito deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

VERIFICATO che la mancata adozione dell'atto ricognitivo e del conseguente piano di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

RILEVATO altresì che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione delle partecipazioni, laddove previsto, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del Codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice civile;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al Piano di rilevazione allegato, secondo i tempi in esso indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA DI CONSIGLIO n.92 del 28-12-2021 COMUNE DI OSSI

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro- Corte dei Conti definito "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche-Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016-Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche-Art. 17 del D.L. n. 90/2014";

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

DI DISPORRE:

- che il presente atto sia trasmesso a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che il presente atto venga pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Con separata ed unanime votazione

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica ((art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.) esprime parere: Favorevole;</p> <p>Per i seguenti motivi:</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Marmillata Antonia</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile ((art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.) esprime parere: Favorevole;</p> <p>Per i seguenti motivi:</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Marmillata Antonia</p>

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Vice - Presidente
F.to Dott.ssa CAMPUS MARIA
FRANCA

Il Marmillata Antonia
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia

CERTIFICO CHE:

- La presente deliberazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni degli atti del Comune di Ossi in data 20-01-2022 per n°15 giorni consecutivi da oggi.
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Ossi li 20-01-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia

CERTIFICO CHE:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Ossi li 20-01-2022

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Marmillata Antonia